

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare
Servizio per il Benessere Sociale

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

ASSE 1 OCCUPAZIONE

Obiettivo tematico 8
OCCUPAZIONE

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d'investimento: 8iv

L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto concerne l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Obiettivo specifico: 8.2

Aumentare l'occupazione femminile

Tipologia di azione

8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione

8.2.2 Misure di politica attiva per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT

Avviso PIANI DI CONCILIAZIONE

Piano Operativo 2017-2019 Intervento 26

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI



Indice

ARTICOLO 1) SINTESI	3
ARTICOLO 2) PERCHÉ PIANI DI CONCILIAZIONE	3
ARTICOLO 3) COSA FINANZIA PIANI DI CONCILIAZIONE?	4
ARTICOLO 4) CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA?	5
ARTICOLO 5) QUANTE RISORSE SONO DISPONIBILI E A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO MASSIMO?	6
ARTICOLO 6) A CHI SI RIVOLGE PIANI DI CONCILIAZIONE?	6
ARTICOLO 7) QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE GLI INTERVENTI PROGETTUALI?	7
ARTICOLO 8) SPESE AMMISSIBILI	8
ARTICOLO 9) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	9
ARTICOLO 10) VERIFICA DELLA RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ	10
ARTICOLO 11) PROCEDURE DI SELEZIONE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	10
ARTICOLO 12) ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	12
ARTICOLO 13) ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO	12
ARTICOLO 14) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	13
ARTICOLO 15) TUTELA DELLA PRIVACY	13
ARTICOLO 16) INFORMAZIONI GENERALI	13
ARTICOLO 17) DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	13

Articolo 1) Sintesi

Nel PO 2017-2019, di cui alla DGR 526/2017, Piani di conciliazione costituisce l'intervento n. 26 che la Regione Abruzzo mette in atto in linea con la riforma del sistema di welfare regionale e con le più recenti disposizioni normative nazionali che promuovono il welfare aziendale e l'occupazione di qualità per le donne e gli uomini offrendo strumenti per conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata.

L'obiettivo prioritario dell'intervento è quello di offrire un aiuto in servizi alle donne impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti, diversamente abili e favorirne l'accesso ai servizi di assistenza alla persona.

Altresì mira a sostenere il territorio nello sviluppo di esperienze di welfare aziendale a favore della conciliazione in coerenza con l'indirizzo programmatico regionale e con le disposizioni normative volte a dare impulso al welfare contrattuale, sia a livello nazionale che aziendale e/o di territorio.

Tale iniziativa, infatti, può rappresentare un terreno di crescita del "benessere organizzativo" e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel quadro di un miglioramento complessivo della produttività e delle condizioni di lavoro.

Articolo 2) Perché Piani di conciliazione

La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro costituisce un obiettivo rilevante sia per le persone in cerca di lavoro, sia per le persone occupate, in particolare laddove vi sia una esigenza di cura di persone a carico.

Per le persone in cerca di lavoro, è evidente che la disponibilità di tempo per rafforzare le proprie competenze, per fare esperienze on the job, per costruire personali strategie di accesso al mercato del lavoro, sia fondamentale per uscire dalla condizione di disoccupazione.

Per le persone occupate, la rilevanza è tutta nella capacità di coniugare i tempi di vita e di lavoro affinché siano ridotte al minimo le ripercussioni sulla vita privata e lavorativa.

Con particolare riferimento alle persone occupate, negli ultimi anni, importanti riforme hanno modificato il quadro complessivo del sistema di welfare spostando il focus dai servizi sociali dei comuni, costituzionalmente competenti, ad una gestione integrata e sinergica tra il sistema pubblico e il sistema delle imprese, in tal modo attirando nel finanziamento dei servizi di interesse pubblico anche risorse private.

Un punto di svolta è certamente la Legge di Stabilità 2016 che promuove gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione aziendale e che prevede l'esenzione IRPEF per le prestazioni e i servizi (con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria) che potranno essere inseriti nelle contrattazioni aziendali in veste di forme di pagamento in natura con detassazione fiscale e contributiva integrale.

Sul tema interviene anche la Legge di Stabilità 2017 che, con riferimento al regime di tassazione del premio di risultato, incrementa la misura detassabile interessando diverse componenti del reddito di lavoro dipendente, con l'obiettivo di ridurre l'onere fiscale gravante sul lavoro subordinato, sia a favore dei dipendenti (assoggettati ad una minor tassazione per alcune voci retributive) sia a favore dei datori di lavoro (per il risparmio degli oneri contributivi dovuto all'ampliamento delle componenti escluse dal reddito di lavoro dipendente).

Sul tema interviene anche la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 il c.d. Jobs Act che, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile (smart) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato prevedendo modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative.

Anche il Decreto interministeriale del 12 settembre 2017, di attuazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 80/2015¹, prevede l'istituzione di particolari agevolazioni nel caso la contrattazione aziendale introduca

¹ Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10

misure di Welfare aziendale, volte alla migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

Le nuove misure attribuiscono grande rilevanza alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, le cui previsioni assumono un ruolo centrale nell'applicazione dei benefici.

La Regione Abruzzo, con il FSE, sia nella programmazione 2000-2006, che in quella 2007-2013, ha sperimentato l'erogazione di voucher di conciliazione per donne disoccupate per le quali la cura di persone a carico rappresentasse fattore ostativo rispetto all'ingresso nel mercato del lavoro. Questi interventi hanno, di fatto, consentito alle destinatarie di disporre di tempo per opportunità di orientamento, di formazione, di selezione, di esperienze on the job creando i presupposti per re/inserirsi nel mercato del lavoro.

Oggi, accanto a questa iniziativa, proprio alla luce delle innovazioni normative in materia di welfare aziendale, la Regione Abruzzo, coerentemente con le linee di indirizzo della programmazione delle politiche sociali, intende integrare, cogliere e valorizzare questa opportunità sollecitando il territorio, le aziende, le lavoratrici e i lavoratori verso l'istituzione di piani di welfare contrattuali anche attraverso sinergie a livello interaziendale.

Articolo 3) Cosa finanzia Piani di conciliazione?

L'Avviso, così come da scheda n. 26 del PO 2017-2019, finanzia l'attivazione di Piani di Conciliazione, promossi da compagnie complesse, denominate **Reti per la conciliazione**, governate e coordinate dagli Ambiti Distrettuali Sociali. I Piani di Conciliazione, promossi dalle Reti, costituiscono l'esito più evoluto del rinnovato sistema di welfare regionale, integrando progettualità, energie e risorse umane, economiche e strumentali degli enti pubblici, delle imprese e del terzo settore. Essi hanno l'obiettivo di sostenere le lavoratrici o le donne che hanno l'intenzione o il desiderio di avvicinarsi al lavoro, supportandole nel lavoro di cura e negli impegni familiari.

I Piani di Conciliazione devono prevedere interventi coordinati e integrati che rispondano alle seguenti tipologie:

- **Voucher per servizi di cura direttamente alle famiglie** (Linea A della Scheda di Intervento 26)

Erogazione di titoli per l'acquisto di servizi di conciliazione offerti da strutture specializzate (cooperative sociali, associazioni, enti pubblici, imprese) in forma di buoni per donne occupate e disoccupate.

- **Sistemi di welfare aziendale** (Linea B e Linea C della Scheda di Intervento 26)

Azione di sistema per il sostegno alla diffusione e alla promozione di sistemi di welfare aziendale e per il supporto allo sviluppo di progetti pilota sul territorio. In particolare, le azioni sono finalizzate:

- all'introduzione sperimentale di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, con priorità per i genitori di minori di età non superiore a 12 anni, quali, ad esempio, (i) modalità organizzative di lavoro agile, smart working, e telelavoro; (ii) potenziamento dell'adozione di contratti a tempo parziale; (iii) altre formule organizzative per la flessibilità (es.: banca delle ore, permessi straordinari, aspettative, flessibilità concordata, mix tra formule innovative e forme tradizionali) incluso accompagnamento e tutoring per le lavoratrici e i lavoratori che rientrano da periodi di prolungata assenza (es. astensione per maternità);
- alla introduzione di offerte di servizi per la conciliazione quali, ad esempio, attivazione di servizi per l'infanzia, nella forma di nidi aziendali, servizi nursing, baby parking, ludoteche, o in buoni per l'accesso; buoni servizio per attività educative integrative per gli alunni delle scuole primarie; buoni servizio per attività di cura dei disabili e degli anziani non autosufficienti attraverso attività di accompagnamento presso medici o presso altre risorse del territorio (es. Centri riabilitativi), fatta esclusione dei servizi infermieristici e di assistenza sanitaria.

Articolo 4) Chi può presentare domanda?

Le candidature per la realizzazione degli interventi possono essere presentate esclusivamente da Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende, denominate **Reti per la conciliazione**, il cui Capofila deve obbligatoriamente essere un Ambito Distrettuale Sociale, tra quelli indicati nell'Appendice al presente Avviso, operante nell'area territoriale di riferimento della candidatura. L'Ambito Capofila è l'unico interlocutore nei confronti della Regione Abruzzo.

L'Ambito Distrettuale Sociale che intende candidarsi deve individuare i partner dell'ATS attraverso apposita manifestazione di interesse, al fine di garantire la costituzione di qualificate partnership territoriali, che risultino proficue per la gestione del Piano Conciliazione.

A tal fine, sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di Partner:

- Altri Ambiti Distrettuali;
- Associazioni datoriali e Associazioni di lavoratori;
- Fondazioni, in particolare grant making;
- Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte all'apposito albo regionale;
- Cooperative sociali regolarmente iscritte all'apposito albo regionale;
- Associazioni/federazioni di Volontariato regolarmente iscritte all'apposito albo regionale.

Se tra i partner vi è un Ente privato, questo deve svolgere attività senza scopo di lucro. Gli Enti organizzati in forma di Società di capitali (i.e. S.r.l.; S.p.A., S.a.p.a.) non possono presentare proposte progettuali, anche se il relativo capitale sociale è a totale o parziale partecipazione pubblica, a meno che non siano organizzati come imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2007).

Se uno dei partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile ex art. 2615 ter c.c., deve avere finalità mutualistiche.

Gli organismi di diritto privato senza fini di lucro possono essere inseriti in qualità di partner solo previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.

La candidatura deve essere corredata dell'atto costitutivo dell'ATS redatto utilizzando il modello allegato o, in caso di costituende ATS, dalla documentazione attestante l'impegno alla costituzione a seguito di assegnazione del finanziamento. Nella documentazione attestante la costituzione o l'impegno alla costituzione dell'ATS deve essere indicato l'apporto di ciascun partner al progetto in termini di ruoli svolti e risorse finanziarie assegnate.

Le ATS costituende devono provvedere all'atto costitutivo entro 30 giorni solari dalla ricezione del provvedimento di concessione.

I documenti attestanti la costituzione dell'ATS devono essere presentati attraverso l'utilizzo della procedura telematica, anche nel caso di associazione costituita dopo la presentazione del progetto.

I requisiti di ammissibilità, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dall'Avviso per la concessione della sovvenzione, devono essere posseduti da tutti i componenti dell'ATS alla data di presentazione della domanda, mantenuti e rispettati per tutta la durata del progetto.

I singoli componenti di un'ATS (fatte salve le Associazioni datoriali e Associazioni di lavoratori) non possono partecipare ad ATS diverse che propongano candidature a valere sul presente Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le candidature presentate dalle ATS cui partecipano.

I componenti dell'ATS candidata non possono essere soggetti erogatori dei servizi di conciliazione previsti al successivo art. 7.

L'ATS deve assolvere ad una serie di compiti:

- individuazione e analisi della rete delle imprese nel territorio di riferimento;
- analisi dei bisogni effettivamente esistenti per conciliare tempi di vita familiare e di vita lavorativa;
- creazione di un catalogo di soggetti erogatori di servizi fruibili attraverso i voucher;
- identificazione delle destinatarie dei voucher, occupate e disoccupate;

- monitoraggio del flusso dei servizi erogati;
- identificazione dei destinatari che intendono avviare i progetti pilota sul territorio per l'introduzione sperimentale di sistemi di welfare aziendale;
- attuazione di tutti gli interventi previsti nell'ambito del Piano di Conciliazione, coerentemente al progetto approvato.

Articolo 5) Quante risorse sono disponibili e a quanto ammonta il finanziamento massimo?

Per la realizzazione dell'Intervento di cui al presente Avviso sono disponibili risorse complessive pari a **€ 1.730.000,00** (unmilionesettecentotrentamila/00), di cui:

- € 853.200,00 (ottocentocinquantatremiladuecento/00) per l'erogazione di Voucher per donne occupate, tipologia di azione 8.2.1;
- € 380.000,00 (trecentoottantamila/00) per l'erogazione di Voucher per donne disoccupate, tipologia di azione 8.2.2;
- € 496.800,00 (quattrocentonovantaseimilaottocento/00) per il sostegno alla introduzione di sistemi di welfare aziendale e per le ulteriori attività progettuali, tipologia di azione 8.2.1.

E' previsto il finanziamento di almeno 8 progetti.

Il costo massimo per il singolo progetto non potrà superare l'importo di € 216.250,00 (compresi i costi indiretti) di cui € 106.650,00 per i Voucher a favore di donne occupate; € 47.500,00 per i Voucher a favore di donne disoccupate; € 30.000,00 per il sostegno alla introduzione di sistemi di welfare aziendale; € 30.000,00 per ulteriori costi diretti ammissibili.

I Voucher vanno a comporre un budget individuale del valore massimo di euro 300,00 mensili, non superiore a € 3.600,00 complessivi per massimo 12 mesi, sulla base delle effettive esigenze, che può essere speso all'interno del catalogo di servizi, di cui all'art. 7, messo a disposizione dall'ATS. Possono essere finanziati almeno n. 342 budget individuali su base regionale, dei quali almeno 237 per occupate e almeno 105 per disoccupate.

I costi indiretti sono calcolati, ai sensi dell'art. 68, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013, con l'applicazione di un tasso forfettario del 7% sui costi diretti di personale ammissibili. La base di calcolo considerata per l'applicazione del tasso forfettario non può, in ogni caso, superare € 30.000,00.

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle risorse, comunque coerente con le caratteristiche dell'Intervento.

Articolo 6) A chi si rivolge Piani di conciliazione?

Per i voucher, sono destinatarie dell'intervento donne residenti in Abruzzo occupate, incluso lavoratrici autonome, anche con contratto di lavoro atipico, ovvero disoccupate (ai sensi del D.Lgs 150/2015) frequentanti una attività di formazione o titolari di una Borsa Lavoro/Tirocinio formativo, che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori di età non superiore a 12 anni, compresi minori affidati conviventi, o familiari a carico diversamente abili o anziani non autosufficienti.

Non possono essere individuate come destinatarie donne che usufruiscono di servizi analoghi erogati da altri soggetti pubblici o privati, finanziati con fondi pubblici, o che siano destinatarie di Voucher baby sitter - asili nido secondo quanto previsto dalla legge di stabilità.

L'individuazione delle destinatarie, con riferimento ai voucher, deve essere effettuata con procedura di evidenza pubblica. L'ATS è tenuta a mettere in campo le necessarie strategie comunicative al fine di garantire la massima pubblicizzazione delle attività.

La procedura di selezione deve produrre due graduatorie, una per le destinatarie occupate, una per le destinatarie disoccupate.

I criteri di selezione da indicare nell'avviso, specifici per le due graduatorie, devono consentire di individuare le persone che presentano maggiori problematiche e maggiori bisogni (maggior numero di

figli a carico, genitori entrambi occupati, ...). E' fatto obbligo, per entrambe le tipologie di voucher, inserire come criterio di selezione l'ISEE.

Per i sistemi di welfare aziendale sono da intendersi come destinatari l'intero sistema imprenditoriale del territorio regionale e l'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici interessati a Piani di Conciliazione. All'interno del sistema imprenditoriale locale, l'ATS deve individuare imprese interessate a progetti pilota sperimentali per la costruzione di sistemi di welfare aziendali o interaziendali in esito a processi di sensibilizzazione, informazione e analisi sul territorio di riferimento.

Articolo 7) Quali caratteristiche devono avere gli interventi progettuali?

I progetti devono prevedere una durata massima di 18 mesi a partire dalla data del provvedimento di concessione.

I progetti devono prevedere una serie di attività che consentano di raggiungere i risultati e gli obiettivi previsti. In particolare, con riferimento ai voucher, l'ATS è tenuta a predisporre specifica procedura di evidenza pubblica volta a selezionare le destinatarie, occupate e disoccupate, secondo le specifiche di cui all'art. 6.

I voucher devono essere fruibili presso soggetti selezionati anch'essi con procedura di evidenza pubblica ed entro i massimali previsti all'art. 5. Pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, l'ATS seleziona gli operatori che vanno a costituire il Catalogo dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cura e assistenza acquisibili mediante i Voucher (**Catalogo dei Soggetti erogatori**).

Possono candidarsi per l'inserimento nel Catalogo dei soggetti erogatori:

- organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza almeno triennale nell'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate;
- cooperative sociali;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti privati o pubblici che abbiano, nell'oggetto sociale, servizi di conciliazione per minori e/o persone non autosufficienti;
- organismi di formazione, accreditati ai sensi della disciplina di accreditamento emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R del 20 luglio 2009, n. 363, come modificata dalla D.G.R. n.247 del 31 marzo 2015, requisito che dovrà essere posseduto al momento dell'inserimento nel Catalogo e mantenuto per l'intero periodo di permanenza nello stesso.

Tutti i soggetti erogatori di servizi devono essere iscritti negli appositi albi, laddove previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

E' la destinataria a scegliere all'interno del Catalogo il servizio di cui fruire. L'ATS, tuttavia, è tenuta a monitorare la richiesta e l'erogazione dei servizi, individuando apposite procedure che consentano di tenere il flusso sotto controllo e di verificare se la durata del servizio richiesto corrisponda alla effettiva necessità, in particolare per le donne disoccupate laddove il budget per l'acquisizione del servizio è riconoscibile solo a fronte di attività formative o esperienze on the job (cfr. art. 6).

A titolo esemplificativo nel Catalogo possono essere presenti servizi quali:

- doposcuola e supporto allo studio;
- centri ricreativi aperti nei periodi di chiusura delle scuole;
- soggiorni estivi e vacanze studio;
- sostegno per le rette di nidi o scuole dell'infanzia;
- baby sitter;
- sostegno ai servizi di assistenza domiciliare (esclusi servizi infermieristici e di assistenza sanitaria);
- centri diurni e servizi residenziali;
- servizi di care giver;

- servizi di trasporto e/o accompagnamento
- altro.

Con riferimento all'azione di sistema finalizzata ad favorire l'attivazione sul territorio di progetti pilota di welfare aziendale, le ATS devono svolgere una attività di analisi che consenta di comprendere cosa succede sul territorio e dentro le aziende in materia di conciliazione e le potenzialità presenti per stimolare con successo l'adesione del territorio alle soluzioni offerte dalle più recenti innovazioni normative in materia di welfare aziendale. In linea generale, pertanto, le analisi dovranno tener conto:

- dei sistemi aziendali: sistemi di retribuzione attraverso premi e/o ristori, compensation; dispositivi di assessment e indicatori di performance; benefits esistenti e mappa del welfare aziendale (servizi già effettivamente erogati, assicurazioni sanitarie integrative, previdenza integrativa, nidi aziendali, ecc);
- dei sistemi territoriali: servizi erogati dagli ambiti, assistenza domiciliare, progetti speciali, nidi comunali e nidi pubblici, servizi per persone non autosufficienti e persone disabili;
- delle caratteristiche della forza lavoro femminile (per forza di lavoro si intende le donne che lavorano nelle aziende del territorio e le donne iscritte ai centri per l'Impiego): dati anagrafici, tassi di dipendenza, mobilità, turn over, clima, bisogni di welfare inespressi, figli minori a carico, persone non autosufficienti a carico.

In esito alle analisi, l'ATS procede alla identificazione delle azioni e dei servizi che possono aiutare le aziende a migliorare il benessere organizzativo e la produttività, nonché i lavoratori e le lavoratrici a migliorare la propria capacità di conciliare i tempi di vita e di lavoro, aumentando la qualità della vita. Accanto al perseguimento di questi rilevanti obiettivi di policy, le innovazioni normative consentono di incidere in maniera interessante anche sugli oneri gravanti sul lavoro subordinato, sia a favore dei dipendenti, sia a favore dei datori di lavoro. Tali aspetti devono costituire leva nelle mani del partenariato per favorire sul territorio l'adozione di questi nuovi istituti e la loro diffusione.

Al fine di sostenere la concreta attivazione sul territorio di esperienza pilota in tal senso, le ATS devono realizzare attività di informazione e sensibilizzazione ad ampio raggio sulle innovazioni normative, sui benefici per le aziende e per i lavoratori, sulle modalità di esecuzione di una analisi di fattibilità perché si possa arrivare alla concreta elaborazione di piani di Welfare aziendale, con un ruolo importante delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali.

Tali attività devono coinvolgere tutto il sistema imprenditoriale del territorio di riferimento, i lavoratori e il sistema delle rappresentanze.

E' possibile istituire anche gruppi di lavoro ristretti con la presenza di esperti ai quali prendono parte aziende che si evidenzino come maggiormente sensibili rispetto a questi temi, per approfondire i tratti più rilevanti delle innovazioni normative e dei metodi per applicarle.

La capacità delle ATS di portare una o più aziende, o un insieme di aziende, anche in filiera, a dare vita a piani di Welfare in accordo con le disposizioni normative costituisce un importante risultato per questi progetti.

La Regione Abruzzo si riserva di valutare i Piani che saranno predisposti in esito a questo intervento e studiare forme di sostegno adeguate al fine di stabilizzare queste esperienze sul territorio.

Articolo 8) Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria fino alla conclusione delle attività progettuali.

I costi diretti ammissibili per la realizzazione delle attività previste all'art. 7 sono rimborsati solo se effettivamente sostenuti e pagati e se coerenti con il Piano Economico previsto all'Allegato 1.

Ai fini della quantificazione dei costi indiretti, ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 68, par. 1, lett. b, si autorizza l'applicazione di un tasso forfettario massimo del 7% sulle spese dirette di personale ammissibili, entro i limiti previsti all'art. 5.

Il soggetto attuatore deve osservare le disposizioni normative europee, nazionali e regionali, con particolare riferimento a quanto previsto dal Si.Ge.Co POR FESR -FSE ABRUZZO 2014-2020 approvato con DGR n.395 del 18/07/2017 e al complementare Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – D.D. n. DPA/194 del 13.11.2017.

Articolo 9) Modalità e termini per la presentazione dei progetti

Il dossier di candidatura, redatto nei limiti degli vincoli finanziari di cui all'art. 5, e nel rispetto delle caratteristiche progettuali previste all'art. 7, deve essere costituito come da tabella che segue:

Dossier di candidatura		
Allegato		Obbligatorietà
1	<p>Domanda di partecipazione (la compilazione avviene solo attraverso la piattaforma online) e Formulario per la presentazione del progetto secondo lo schema allegato.</p> <p>Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario; b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS. 	Obbligatorio
2	<p>Atto di impegno per la realizzazione delle Azioni secondo lo schema allegato.</p> <p>Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario; b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS. 	Obbligatorio
3	<p>In caso di ATS costituenda</p> <p>Dichiarazione di impegno per la costituzione dell'ATS, secondo lo schema allegato, firmata digitalmente da tutti i sottoscrittori.</p> <p>Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.</p>	Obbligatoria solo nel caso di ATS non costituita
4	<p>Modello di costituzione di associazione temporanea di scopo e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, secondo lo schema allegato.</p> <p>Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.</p>	Obbligatorio solo nel caso di ATS che si costituisca prima della scadenza del presente avviso

Il dossier di candidatura deve essere inviato, entro e non oltre il 30.01.2018, esclusivamente tramite l'apposita procedura prevista all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate all'indirizzo indicato.

Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova candidatura, annulla e sostituisce la precedente.

Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

Articolo 10) Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla piattaforma.

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature, nonché la valutazione di merito dei progetti ammissibili, sono effettuate da apposita Commissione di Valutazione, costituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare. La Commissione può essere costituita da personale esperto dell'amministrazione procedente, eventualmente supportato dalla struttura di Assistenza Tecnica.

Non sono ricevibili le candidature:

- pervenute oltre il termine indicato all'Art. 9 del presente Avviso;
- consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 9.

Non sono ammissibili le candidature:

- presentate dallo stesso Ambito Distrettuale Sociale, secondo le previsioni dell'art. 4;
- presentate per attività diverse da quelle previste agli artt. 3 e 7;
- presentate per destinatari diversi da quelli di cui all'art. 6;
- presentate da Soggetti attuatori privi delle caratteristiche stabilite all'art. 4;
- prodotte in violazione a quanto stabilito all'art. 4, in ordine al divieto di partecipare a più ATS.

Nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato di Sorveglianza, ove ne ricorrano i presupposti, si procede all'applicazione del principio del soccorso istruttorio.

L'assenza dei requisiti richiesti di ricevibilità o ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda che viene pertanto esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito.

Ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai candidati non ammissibili ed esclusi, pertanto, dalla fase di valutazione di merito, la presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.

Articolo 11) Procedure di selezione e criteri per la formazione della graduatoria

Le candidature che hanno superato la verifica di ricevibilità/ammissibilità di cui all'Art. 10 sono sottoposte a valutazione di merito.

La Commissione di valutazione procede all'esame di merito delle candidature sulla base della seguente griglia di valutazione strutturata, in coerenza con le disposizioni del CdS, nelle seguenti tre aree:

Criteri di selezione CdS	Indicatore	Punteggio
A. Efficacia		40 max
Contributo agli obiettivi dell'intervento	Capacità del progetto proposto di contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'intervento coerentemente a quanto indicato nell'art. 2 dell'avviso (fino a 12 pt.) 100% 75% 50% 25% 0%	12
	Capacità delle azioni di informazione di raggiungere e coinvolgere le potenziali destinatarie che presentano maggiori problematicità (fino a 8 pt) 100% 75% 50% 25% 0%	6
	Capacità delle azioni di informazione di raggiungere e coinvolgere i destinatari dell'azione di sistema volta a sostenere sul territorio l'adozione dei piani di welfare aziendale (fino a 8 pt) 100% 75% 50% 25% 0%	6
Contributo della proposta alle priorità trasversali	Capacità dei criteri di selezione individuati di favorire i target più problematici (fino a 8 pt.) 100% 75% 50% 25% 0%	8
	Adeguatezza delle modalità, degli strumenti previsti per le attività di networking e di costituzione della rete delle imprese (fino a 8 pt.)	8

	100%	75%	50%	25%	0%	
B. Qualità dell'operazione						40 max
Qualità della proposta	L'articolazione è chiara, dettagliata e coerente dal punto di vista logico e cronologico (fino a 10 pt)					15
	100%	75%	50%	25%	0%	
Qualità del partenariato	Presenza nel partenariato di altri Ambiti Sociali (fino a 12 pt.)					12
	100%	75%	50%	25%	0%	
	Presenza nel partenariato di 1 associazione datoriale, pt 2; presenza nel partenariato di più associazione datoriali, pt 4					4
	100%	75%	50%	25%	0%	
Presenza nel partenariato di 1 organizzazione sindacale, pt 2; presenza nel partenariato di più organizzazioni sindacali, pt 4					4	
100%	75%	50%	25%	0%		
Esperienza dei componenti del partenariato in piani di welfare e conciliazione 1 pt per ogni soggetto con esperienza, fino a 5 pt)					5	
100%	75%	50%	25%	0%		
C. Efficienza della spesa						20 max
	Il piano finanziario è equilibrato ed utilizza nel modo più efficiente le risorse a disposizione (fino a 20 pt)					20
	100%	75%	50%	25%	0%	

Il punteggio massimo attribuibile per ciascun progetto è pari a punti 100. Saranno considerati ammissibili i progetti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.

Nel caso di parità di punteggio fra due o più interventi, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine:

1. maggior punteggio ottenuto nell'area A);
2. maggior punteggio ottenuto nell'area B);
3. maggior punteggio ottenuto nell'area C);
4. sorteggio pubblico.

Al termine della valutazione di merito è predisposta, a cura della Commissione di Valutazione, la graduatoria delle candidature con l'indicazione dei punteggi attribuiti.

Le candidature non ammesse/non idonee sono riepilogate in apposito elenco, redatto in ordine di punteggio dal maggiore al minore, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'inammissibilità ovvero con l'indicazione, per ciascuna, della soglia minima che ne ha determinato l'inidoneità.

A seguito della valutazione di merito, e comunque non oltre 60 giorni dal termine di presentazione delle candidature, la Commissione trasferisce le proprie conclusioni al Responsabile di Azione per la Programmazione il quale, prima di procedere alla approvazione, trasmette gli atti all'Ufficio di Controllo I livello Lavoro e Sociale FSE per la verifica delle procedure di selezione.

Ad esito positivo, il RdAP, con proprio atto, approva le risultanze e provvede alla pubblicazione delle stesse sul sito www.regione.abruzzo.it/europa e sul BURAT. La pubblicazione, a tutti gli effetti di legge, ha valore di notifica per i soggetti inseriti nelle graduatorie.

Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.



Articolo 12) Adempimenti e vincoli del beneficiario e modalità di erogazione del finanziamento

La comunicazione relativa all'adozione del provvedimento di concessione è formalizzata con atto del RdAP del Dipartimento Politiche per la Salute ed il Welfare - Servizio per il Benessere Sociale (DPF013).

La comunicazione di affidamento è portata a conoscenza dell'affidatario a mezzo pec.

In ogni caso, il soggetto attuatore deve osservare le disposizioni normative europee, nazionali e regionali, con particolare riferimento a quanto disciplinato dal Si.Ge.Co POR FSE ABRUZZO 2014-2020 approvato con DGR n.395 del 18/07/2017 e al complementare Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – D.D. n. DPA/194 del 13.11.2017.

In particolare, il beneficiario nella attuazione è tenuto al rispetto dei principi 7 e 8 di cui al Reg. (UE) 1303/2013.

Il progetto ammesso a finanziamento deve essere avviato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione attraverso l'invio dell'All.19a1 e dei necessari documenti, come meglio specificato nel provvedimento di concessione che segue l'ammissione a finanziamento. Lo stesso deve essere realizzato in conformità con il progetto approvato.

Il rendiconto finale deve essere presentato entro 90 giorni dal termine delle attività.

Gli impegni del soggetto attuatore sono precisati nel presente Avviso e negli allegati.

In conformità con le disposizioni del Reg. (UE) 1303/2013, tutta la documentazione relativa alle operazioni deve essere conservata ed archiviata secondo le modalità indicate dalla vigente normativa. La stessa deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a mantenere una contabilità separata ovvero ad utilizzare adeguate codifiche contabili.

Il circuito finanziario è quello previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020. L'eventuale richiesta di anticipazione, nei limiti stabiliti dal Manuale dell'AdG, può essere presentata successivamente alla comunicazione di avvio attività entro il termine massimo di 30 giorni. Entro 120 giorni dalla data di avvenuto accredito dell'anticipo sul conto del beneficiario, lo stesso è tenuto a dimostrare di aver speso almeno il 20% del finanziamento pubblico assegnato, mediante produzione al Responsabile di Azione per la Gestione (RdAG) dei pertinenti giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati.

L'inosservanza dei termini sopra indicati comporta, nei confronti dei beneficiari inadempienti, la revoca della sovvenzione e il recupero delle somme anticipate

I costi indiretti sono rimborsabili esclusivamente sul rendiconto finale, in relazione all'ammontare delle spese dirette di personale ammissibili che costituiscono base di calcolo per l'applicazione del tasso.

Articolo 13) Attuazione, monitoraggio e controllo

Il Dipartimento Politiche per la Salute ed il Welfare - Servizio per il Benessere Sociale (DPF013) è responsabile della selezione delle operazioni e della gestione.

Il monitoraggio e il controllo di primo livello delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, attraverso il Servizio DPG011 – Gestione e monitoraggio FSE, Ufficio controllo I livello Lavoro e Sociale FSE.

I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 14) Informazione e pubblicità

In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.

I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 (UE) 1303/2013, se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.

La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari da parte dell'Adg avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.08.2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 15) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 16) Informazioni generali

La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Dipartimento Politiche per la Salute ed il Welfare – Servizio Politiche per il Benessere Sociale (DPF013) della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 65127 Pescara.

Responsabile del Procedimento è il dott. Raimondo Pascale, del predetto Servizio.

Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione ed entro e non oltre le ore 14.00 del 22/01/2018, esclusivamente al seguente indirizzo: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/.

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella medesima sezione di pubblicazione del presente bando raggiungibile dall'indirizzo internet app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/.

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sulla piattaforma disponibile all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, sul sito istituzionale del programma www.regione.abruzzo.it/europa/, sul portale del Dipartimento DPG www.abruzzolavoro.eu, e nel BURAT.

Articolo 17) Disposizioni di riferimento

- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n.1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020
- Decisione (CE) n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di esecuzione n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183".
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
- Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze;
- Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e



- misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Jobs Act);
- Decreto Ministeriale del 15 settembre 2017 del Ministero del Lavoro;
 - DGR n. 344 del 05 maggio 2015, come modificata e integrata dalla DGR n. 776 del 19.05.2015, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
 - DGR n. 247 del 31 marzo 2015 recante Approvazione modifiche alla DGR 20/07/2009 n.363 inerente Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n.166 del 25/05/2001 – Approvazione nuovo disciplinare;
 - Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co. POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT05SFOP009 approvato con DGR del 18 luglio 2017 n.395;
 - Determinazione Direttoriale n. DPA/194 del 13 novembre 2017, Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa-DPA, Servizio Autorità di Gestione unica FESR FSE, Programmazione e coordinamento unitario DPA011, Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio PO FSE recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", CCI 2014IT05SFOP009, Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati – Novembre 2017";
 - DGR n.526 del 26 settembre 2017, recante POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019;
 - Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia di formazione, istruzione e politiche attive del lavoro, politiche sociali, famiglia, minori, immigrati.

Ambiti Distrettuali Sociali

Ambito distrettuale sociale	Tipo di ambito
1 – L'AQUILA	Monocomunale
2 – MARSICA	Associato
3 – AVEZZANO	Monocomunale
4 – PELIGNO	Associato
5 - MONTAGNE AQUILANE	Associato
6 – SANGRINO	Associato
7 – VASTESE	Associato
8 – CHIETI	Associato
9 – VAL DI FORO	Associato
10 – ORTONESE	Associato
11 – FRENTANO	Associato
12 – SANGRO-AVENTINO	Associato
13 – MARRUCINO	Associato
14 – ALTO VASTESE	Associato
15 – PESCARA	Monocomunale
16 – METROPOLITANO	Associato
17 – MONTAGNA PESCARESE	Associato
18 – MONTESILVANO	Monocomunale
19 – VESTINO	Associato
20 – TERAMO	Monocomunale
21 – VAL VIBRATA	Associato
22 – TORDINO-VOMANO	Associato
23 – FINO-CERRANO	Associato
24 – GRAN SASSO-LAGA	Associato